



N° PAP-03662-2022

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 15/11/2022 al 30/11/2022

L'incaricato della pubblicazione
UMBERTO SETOLA

Comune di Afragola

Città metropolitana di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 105/2022 del 11/11/2022

OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO - INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEL "GRUPPO COMUNE DI AFRAGOLA" - PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO ANNO 2021.

Il giorno 11/11/2022 alle ore 13:30, in Afragola e nella sede del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per l'approvazione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Prof. ANTONIO PANNONE
On.le Dott.ssa GIUSEPPINA CASTIELLO
Rag. MAURO DI PALO
P.I. ANIELLO SILVESTRO
Dott.ssa GELSOMINA TERRACCIANO

PRESENTI	ASSENTI
P	
P	
P	
P	
P	

Presenti: 5 Assenti: 0

Assiste: MARIO NUNZIO ANASTASIO - Segretario Generale

Presiede: ANTONIO PANNONE - Sindaco

Verificato il numero legale, ANTONIO PANNONE - Sindaco, invita a deliberare sulla proposta di deliberazione all'oggetto, sulla quale i responsabili dei servizi interessati hanno espresso i pareri richiesti ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Esito: Approvata con immediata eseguibilità



Firmato da
SETOLA UMBERTO
15/11/2022 13:19:10

Oggetto: BILANCIO CONSOLIDATO - INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEL "GRUPPO COMUNE DI AFRAGOLA" - PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO ANNO 2021.

IL DIRIGENTE FINANZIARIO

VISTI:

- il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42" così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, che contiene gli allegati 4/4 e 11, rispettivamente il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato e lo schema di bilancio consolidato, da applicarsi a decorrere dall'esercizio 2016;

- l'art. 147-quater del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che prevede al comma 4 che i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate siano rilevati mediante bilancio consolidato, predisposto secondo la competenza economica e le modalità previste dal D. Lgs. 118/2011;

VISTO il principio contabile applicato del bilancio consolidato di cui all'Allegato 4/4 allegato al D.lgs. 118/11, così come modificato dal DM 11 agosto 2017 e dal DM 29 agosto 2018, secondo cui gli enti locali redigono un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate;

RICHIAMATO in particolare l'articolo 11-bis del D.lgs. n. 118/2011 il quale dispone quanto segue:

Art. 11-bis Bilancio consolidato

1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.

2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:

a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;

b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.

4. Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione.

RICHIAMATO il punto 3.1 del principio contabile all. 4/4 al d.lgs. n. 118/2011, il quale prevede, quale adempimento preliminare alla redazione del bilancio consolidato, l'approvazione da parte della Giunta comunale di due elenchi riferiti al 31 dicembre dell'esercizio di riferimento:

- a) elenco degli enti, aziende e società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati contabili, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
- b) elenco degli enti, aziende e società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.

RICHIAMATI altresì gli articoli 11-ter, 11-quater, 11-quinquies del d.Lgs. n. 118/2011, i quali individuano gli enti strumentali e le società controllate e partecipate ai fini del bilancio consolidato;

ATTESO CHE gli enti inseriti nell'elenco del Gruppo amministrazione pubblica non vengono inseriti nel perimetro di consolidamento in caso di:

a. Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti. Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3%.

In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata;

b. Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali);

DATO ATTO che

a) con riferimento all'esercizio 2020 e successivi, sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei parametri soprarichiamati, un'incidenza inferiore al 3%;

b) la valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento;

c) qualora le sommatorie delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti presentino un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo è tenuta ad individuare i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti

da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad un'incidenza inferiore al 10%;

d) al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato, gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate;

e) sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione;

f) solo in fase di prima applicazione, con riferimento agli esercizi 2015-2017, non devono essere considerate le società quotate (ossia le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentari) e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile;

g) a decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018, la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata;

TENUTO CONTO che, nel caso del Comune di Afragola, al fine di stabilire il "Perimetro di consolidamento" la soglia di irrilevanza viene stabilita prendendo in considerazione i dati, di cui al prospetto che segue, del rendiconto Comunale 2021, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 61/2022 del 14.06.2022.

Voce/Parametri	Dati comune	3% soglia di rilevanza
TOTALE DELL'ATTIVO	316.647.263,17	9.499.417,90
PATRIMONIO NETTO	159.633.982,02	4.789.019,46
TOTALE DEI RICAVI CARATTERISTICI	58.923.119,80	1.767.693,59

RICHIAMATA la precedente Deliberazione Commissariale con i poteri della Giunta n. 91 del 14.10.2021 avente ad oggetto *"Ricognizione organismi, enti e società controllate e partecipate costituenti il gruppo amministrazione pubblica ai fini della individuazione dell'area di consolidamento per la predisposizione del bilancio consolidato dell'esercizio 2020"*;

Ciò specificato e ritenuto, pertanto, di procedere alla ricognizione degli Enti, Aziende e Società costituenti il **Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Afragola**, così come definito dal principio contabile 4/4 del decreto legislativo n° 118/2011 e s.m.i. come sotto indicato:

1. **"Organismi Strumentali"** del Comune, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del d.Lgs. n.118/2011, le articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica:

Il Comune di Afragola è detentore dei seguenti organismi strumentali, che non rientrano nel GAP per le ragioni che seguono:

La definizione del gruppo di amministrazione pubblica fa riferimento ad una nozione di controllo di diritto, di fatto e contrattuale anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta od indiretta, al capitale delle controllate.

Segnatamente ai seguenti Organismi strumentali, il Comune di Afragola non esercita alcuna influenza dominante, di talchè gli stessi non sono da ricomprendere nel gruppo di amministrazione pubblica, né conseguentemente nel perimetro di consolidamento:

a) Il Consorzio S.O.L.E. “Sviluppo Occupazione Legalità Economica” il quale è stato costituito ai sensi dell’articolo 31 del Testo Unico degli Enti Locali come consorzio di funzioni tra la Provincia di Napoli ed i Comuni di Casalnuovo di Napoli, Giugliano in Campania, Marano di Napoli, Portici, Pollena Trocchia, Pomigliano d’Arco.

Attualmente è costituito anche da i seguenti Comuni: Castellammare di Stabia, Portici, San Giorgio a Cremano, Afragola, Ercolano, Melito, Villaricca, San Sebastiano al Vesuvio, sant’Antimo, Torre del Greco, Quarto, Boscotrecase, Arzano, Saviano e Nola.

Il Consorzio, nell’intendimento di consentire ai soggetti aderenti di superare le difficoltà finanziarie ed organizzative che potrebbero impedire loro l’esercizio efficace ed economico delle attività di cui all’articolo 2 undecies della legge n. 575 del 31.5.1965, ha per oggetto l’amministrazione comune, per finalità sociali, diretta o mediante la concessione a titolo gratuito ai soggetti di cui all’art.2 undecies della legge n. 575 del 31.5.1965, dei beni confiscati con provvedimento dell’autorità giudiziaria, che sono conferiti in godimento allo stesso dagli Enti di cui ai commi 1 e 2 dell’art.1. 2.

b) Il Consorzio intercomunale per i servizi socio-sanitari (in sigla C.I.S.S.), il quale ha per scopo la realizzazione, l’organizzazione e la gestione di qualsiasi servizio socio sanitario che abbia carattere di pubblica utilità e che rientra negli scopi, nelle finalità e nelle competenze propri degli enti locali, ad esclusione di quelli rientranti nell’ambito della L. 328/2000, affinché, operando in forma consortile, si consenta l’istituzione dei servizi medesimi laddove già non siano sorti, si contribuisca al loro allargamento territoriale ed alla loro diffusione e penetrazione nei cittadini/utenti, coinvolgendone od interessandone il più possibile, li semplifichi nelle loro fasi gestionali e nei loro momenti organizzativi, se ne ottimizzi il risultato, si ricavino risparmi di spesa sempre utili alla collettività”

Il medesimo Consorzio, secondo quanto previsto dal DPR 533 del 16.09.1996, ha individuato - a seguito di procedura ad evidenza pubblica e giusta determina di aggiudicazione n. 2 del 15.12.2004 e successiva deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio n. 55 del 16.12.2004 - quale socio privato di maggioranza la Soc.I.Ge.SS. Spa, con sede legale in Via dei Pini Parco Svedese - Baia Domitia - Sessa Aurunca (Caserta), costituendo con lo stesso, la società Inco.Farma Spa, ed ha costituito con detta società, giusto Atto Costitutivo sottoscritto in data 17.02.2015 per atti del Notaio Alessandra del Balzo (rep. 145159, racc. 19972) ed annessi Statuto e Patti Parasociali.

La citata Inco.farma Spa, all'atto della costituzione aveva un capitale sociale di € 520.000/00, detenuto per il 25% dal Consorzio CISS e per il 75% dal socio privato Soc.I.Ge.SS Spa.

La predetta società ha per oggetto sociale, ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto, *“la gestione delle Farmacie nella titolarità dei Comuni aderenti al Consorzio, comprendente la vendita di specialità medicinali, prodotti galenici, prodotti farmaceutici, veterinari, omeopatici, presidi medico-chirurgici, articoli sanitari, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici speciali, complementi alimentari, prodotti apistici, integratori alla dieta, erboristeria, apparecchi medicali ed elettromedicali, cosmetici ed altri prodotti di cui è consentita la vendita in farmacia secondo le vigenti disposizioni di legge”*.

Inoltre, soggiace al vincolo, stabilito all'articolo 6 dello statuto, della maggioranza privata nel possesso del capitale sociale, sino all'ammontare complessivo non superiore al 75 per cento del medesimo.

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 19.12.2014, il Comune di Afragola, ha aderito al citato Consorzio C.I.S.S., dando mandato ed autorizzando il Sindaco ad attivare tutte le procedure conseguenti ed a compiere tutti gli atti necessari, utili e/o opportuni, conseguenti, connessi e/o collegati per:

1. l'ingresso, all'esito dell'approvazione da parte dell'Assemblea del Consorzio dell'adesione del Comune di Afragola espressa con la presente deliberazione, del Comune di Afragola nel citato Consorzio;
2. il completamento dell'iter amministrativo regionale volto all'attivazione della farmacia comunale di Afragola;
3. il concreto avvio della gestione della stessa per il tramite del Consorzio C.I.S.S.

c) Il Consorzio ATO 2 Campania, denominato Ente d'Ambito, è un consorzio di funzioni, costituito ai sensi dell'art. 25 comma 7 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

Il predetto consorzio, ha lo scopo di organizzare il servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale n. 2 denominato “Napoli-Volturno”, quale risulta delimitato dall'allegato “A” della L.R. n. 14 del 21.5.97 e di provvedere alla organizzazione ed al controllo della gestione del servizio. Inoltre, l'Ente d'ambito svolge le funzioni previste nella L.R. n. 14 del 21.5.97.

Atteso che il legislatore è intervenuto in più occasioni a limitare l'uso di tali istituti da parte degli enti locali e soprattutto che, nel caso di specie sia per quanto riguarda il Consorzio S.O.L.E. “Sviluppo Occupazione Legalità Economica” di cui alla lettera a) ed il Consorzio intercomunale per i servizi socio-sanitari (in sigla C.I.S.S.), di cui alla lettera b), si tratta di *consorzi di funzioni* ove in particolar modo per il consorzio C.I.S.S., non è stata completata

l'adesione allo stesso, e di conseguenza non rientrano né nell'elenco 1 né nell'elenco 2 del presente atto, non trattandosi di società partecipate.

Inoltre per quanto riguarda **il Consorzio ATO 2 Campania** di cui alla lettera c), si tratta di un consorzio ove l'ente comunale vi partecipa in forza di legge.

Pertanto anche per quest'ultimo, non trattandosi di società partecipata, non rientra né nell'elenco 1 né nell'elenco 2 del presente atto.

Per tale motivo la loro indicazione nel presente atto, si giustifica solo ai fini di una cognizione generale dei rapporti tra l'ente e gli stessi Consorzi.

E' bene precisare che, relativamente al Consorzio S.O.L.E. "Sviluppo Occupazione Legalità Economica" vi è contenzioso in atto, pendente dinanzi al Tribunale di Napoli VII sezione civile, avente ad oggetto l'accertamento della soppressione e la nomina del liquidatore.

Difatti con ricorso ex artt. 2485 co. 2 e 2487 co. 2 cc., notificato in data 02.12.2021, la Città Metropolitana di Napoli adiva l'Ecc.ma Sezione Specializzata in materia d'impresa al fine dell'accertamento e declaratoria dell'avvenuta soppressione del predetto Consorzio S.O.L.E. ex Lege n. 191/09 art. 2 comma 186 lett. e), nonché per la nomina di un liquidatore giudiziale a cui conferire il potere: di procedere alle attività necessarie per il perfezionamento dell'avvenuta soppressione, con particolare riferimento all'iscrizione della stessa presso il Registro delle Imprese; di compiere le attività atte a riscuotere, in nome e per conto della Città Metropolitana di Napoli, l'importo di €. 1.391.445,00 o dell'importo residuo alle attività di gestione del Consorzio, versato dall'Ente sul conto corrente intestato al Consorzio S.O.L.E.

Costituitosi in giudizio il Comune di Afragola, non si opponeva alle istanze formulate nel ricorso, ferma la preventiva ricognizione e definizione di tutte le eventuali pendenze creditorie e debitorie del consorzio anche nei confronti dei terzi.

Il Giudice prendeva atto di quanto dichiarato dal Legale della Città Metropolitana di Napoli relativamente alla circostanza che il Consorzio S.O.L.E., di cui la provincia di Napoli era capofila, era stato soppresso ex lege sino dall'anno 2009 e che l'ente tuttavia ha continuato ad operare in persona della Dott.ssa Rea, direttrice del Consorzio, nonché della richiesta dell'accertamento della definitiva estinzione e della nomina di un liquidatore che si occupi di recuperare ove possibili, le contribuzioni operate dai singoli consorziati e dalla stessa Città Metropolitana di Napoli che nel 2008 ha esercitato il proprio recesso.

Successivamente, così provvedeva: Nominava il liquidatore dando mandato di riferire anche rispetto alle richieste e alle eventuale sussistenza della dedotta ragione di estinzione.

Anche l'indicazione del Consorzio CISS nel presente atto, è giustificata solo ai fini di una cognizione generale dei rapporti tra l'ente e lo stesso Consorzio.

Orbene relativamente al Consorzio CISS, vi è contenzioso in relazione alla 16^a sede farmaceutica di Afragola, proposto dal Comune di Afragola e legata dal fatto che la Regione Campania, con il decreto dirigenziale n. 61 del 14 luglio 2017, nell'assegnare la titolarità della sede farmaceutica in parola al Comune di Afragola, ha inopinatamente assegnato la gestione alla società Inco.Farma, invece che, per come avrebbe dovuto, al Consorzio CISS.

Il predetto giudizio si è concluso con sentenza Tar Campania 5711/2017 del 21 novembre 2017, con la quale il Giudice di prime cure, ha dichiarato l'inammissibilità del proposto ricorso per difetto di interesse e per acquiescenza.

L'Avvocatura Comunale farà conoscere gli ulteriori ed eventuali mezzi di gravame posti in essere, al fine di tutelare l'interesse dell'Ente Comunale.

Va comunque precisato che il Comune di Afragola non ha avuto modo di conoscere gli atti con i quali la gestione della 16ª sede farmaceutica è stata formalmente assegnata dal Consorzio CISS ad Incofarma né lo stesso Comune ha sottoscritto alcuna convenzione.

Già in passato con le precedenti Amministrazioni in carica, è stata verificata la mancanza dei predetti atti nonché la mancata sottoscrizione della convenzione per l'adesione al Consorzio C.I.S.S. E' stata formulata, rendendo edotta anche l'Avvocatura Comunale richiesta di accesso agli atti al Consorzio CISS, a cui non è stato dato alcun riscontro.

Preso atto della difficoltà di reperire notizie a riguardo nonché dei contenziosi pendenti, vi è la mera esigenza di richiamare nella predetta Delibera detti consorzi, a mero fine ricognitivo, pur non avendo formale e documentale contezza della partecipazione, adesione del Comune di Afragola.

L'ufficio legale relazionerà sugli esiti delle cause, permettendo di comprendere la sussistenza dell'obbligo di perimetrazione.

2. **“Enti Strumentali”** del Comune, ai sensi dell'art. 11 ter del d.Lgs. n. 118/2011, le aziende o Enti Pubblici o privati in cui l'Ente Locale detiene il possesso, diretto od indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili all'interno della stessa.

Inoltre, l'Ente ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzioni di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo della pianificazione dell'attività dell'Ente o dell'Azienda in questione.

È, altresì, previsto l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione.

L'Ente strumentale può – in sintesi – essere sostanzialmente considerato un complesso di organi ed uffici dell'Ente principale che, per ragioni tecniche, sono stati distaccati e muniti di una limitata autonomia, oltre che della personalità giuridica.

Il Comune di Afragola è detentore di Enti Strumentali:

• **L'Azienda Consortile dei Servizi Sociali N. 19 ACCC**

Fra i Comuni di Afragola, Caivano, Cardito e Crispano (già costituiti in Convezione ex art. 30 del Dlgs n. 267/00, come Ambito sociale territoriale N19), ai sensi del combinato disposto degli articoli 31 e 30, secondo le norme dell'articolo 114 del medesimo TUEL D.Lgs. 267/2000 e successive integrazioni e modifiche, è stata costituita, a seguito di convenzione/atto costitutivo, un'azienda speciale consortile per l'esercizio associato di servizi sociali, socio-sanitari, culturali, per l'infanzia, l'istruzione, la formazione e l'intermediazione lavoro, servizi farmaceutici e più in generale per i servizi alla persona di competenza dei Comuni associati denominata "A.C.C.C. (ASSISTENZA COMUNIONE COESIONE COLLEGIALITA').

La gestione dei servizi e delle attività è finalizzata ai seguenti obiettivi:

1. a) rafforzamento della capacità d'intervento dei Comuni associati, attraverso la creazione di un ente strumentale con piena autonomia giuridica e gestionale,

capace di strutturare una Rete Locale Integrata di servizi e di razionalizzare su base territoriale la loro erogazione;

2. b) sviluppo di un approccio orientato all'ottimizzazione del rapporto tra costi e benefici degli interventi.

I servizi facenti capo all'Azienda sono erogati nei confronti di tutta la popolazione residente nel territorio degli Enti Consorziati. I servizi socio-assistenziali e socio-sanitari sono prevalentemente orientati alle fasce Deboli della cittadinanza, e in particolare: A. Sostegno alle responsabilità familiari e famiglie in difficoltà, Prima infanzia, Minori, Disabili, Anziani, Popolazione giovanile, Persone non autosufficienti, Immigrati, Rom e senza fissa dimora, Popolazione indigente e adulti in difficoltà.

Difatti con deliberazioni di Consiglio Comunale dei Comuni di Afragola (n. 73 del 29.11.2019), Cardito (n. 77 del 13.12.2019) e Crispano (n. 25 del 30.12.2019) e con Deliberazione di C.S. del Comune di Caivano n. 9 del 01.06.2020, si è proceduto all'approvazione dello schema di convenzione, statuto e atto costitutivo dell'Azienda Consortile dei Servizi Sociali A.C.C.C..

Successivamente, in data 30.07.2020 si è proceduto, con atto repertorio n. 1650, raccolta n. 1098 innanzi al notaio Francesca Piccirella, alla costituzione, in virtù del combinato disposto degli artt. 31 e 30 del Dlgs. N. 267/00, secondo le norme dell'articolo 114 del medesimo TUEL, fra i Comuni di Afragola, Caivano, Cardito e Crispano, di un'Azienda Consortile denominata "A.C.C.C. (ASSISTENZA COMUNITÀ COESIONE COLLEGIALITÀ)" per la gestione integrata dei servizi alla persona, Con Deliberazione di CDA nr. 8/2021 è stato approvato il Regolamento per l'ordinamento Uffici e Servizi dell'Azienda Consortile A.C.C.C.

La quota di partecipazione del Comune di Afragola è pari al 45%.

Tale modulo organizzatorio si caratterizza per esser dotato d'autonoma personalità giuridica, rispetto a quella dell'ente o degli enti di emanazione; per avere un proprio statuto, che ne disciplina l'organizzazione ed il funzionamento, e dei propri organi di governo.

La Giurisprudenza amministrativa con recenti sentenze, ha ribadito la natura pubblicistica dell'Azienda speciale, pur rilevando che essa opera sul mercato con le regole ed alla stregua dei privati imprenditori, essendo comunque soggetto istituzionalmente dipendente dall'ente locale ed allo stesso collegato da vincoli sì stringenti (sul piano della nomina degli organi, del rispetto degli indirizzi strategico-gestionali e del controllo e vigilanza), da dover essere considerato un elemento del sistema amministrativo dell'ente medesimo.

L'azienda speciale ha dunque natura di «**ente pubblico economico**» Cfr., per tutti, Cass. SS.UU., sentenza n. 7639/1998; Cons. di Stato, sez. V, sentenza n. 4586/2001, dove testualmente si recita «...L'azienda speciale ha natura di ente pubblico economico, strumentale, con autonomia imprenditoriale e, come tutti gli enti economici, con copertura dei costi corrispondente alla remunerazione dei fattori della produzione impiegati. L'azienda speciale è istituzionalmente dipendente dall'Ente locale ed è con esso legata da stretti vincoli - relativi alla formazione degli organi, agli indirizzi, ai controlli e alla vigilanza - al punto da costituire elemento del sistema amministrativo facente capo all'ente

territoriale. La personalità giuridica non trasforma l'azienda speciale in un soggetto privato, ma la configura solo come nuovo centro di imputazione di rapporti giuridici, distinto dal Comune e con propria autonomia decisionale...».

3. 'Società Controllate' del Comune, ai sensi dell'art. 11-ter del d.Lgs. n. 118/2011, le Società nelle quali il Comune ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'Assemblea Ordinaria od anche la disponibilità dei voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea medesima.

Il Comune di Afragola è detentore della seguente Società Controllata:

- **CITTA' DEL FARE S.C.p.A (Società in liquidazione)**

Per la Società partecipata **Città del Fare S.c.p.a**, partecipata al 15,83% dal Comune di Afragola, è stato deliberato, lo scioglimento della stessa con Deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 05.05.2016 e successivamente con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 17.05.2016, ai sensi dell'art. 611, della Legge 190/2014. Risulta approvato il bilancio di esercizio 2021.

4. 'Società Partecipate' del Comune, ai sensi dell'art. 11-quater del d.Lgs. n. 118/2011, le società a totale partecipazione pubblica.

Il Comune di Afragola, ha il seguente assetto partecipativo, per l'annualità 2021, nella seguente società di capitali a totale partecipazione pubblica:

- **AFRAGOLA@NET SRL UNIPERSONALE**

La società Partecipata **Afragol@net srl unipersonale** è una società in house, costituita in data 16.02.2005, giusta Deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 22.10.2004. Ha sede legale in Afragola alla Piazza Municipio, 1, un capitale sociale €. 15.000,00.

Si tratta di una società con un unico socio, quale il Comune di Afragola, a totale partecipazione pubblica. La stessa è attiva.

La predetta società dalla sua costituzione fino al mese di giugno 2016, ha assicurato al Comune diversi servizi ed attività in forza di contratti di servizio stipulati nel corso del tempo, operando in favore del Comune di Afragola, quale unico committente.

Successivamente, sono stati eliminati in quanto decaduti i contratti di servizio esistenti a giugno 2016 e sostituiti da un nuovo contratto di servizio, e unico nel regolare i rapporti tra Comune e Società Partecipata.

Trattasi di una società in house providing, Afragol@net srl Unipersonale, che svolge finalità pubbliche nel pieno rispetto dei fondamentali principi di efficienza, efficacia, economia e trasparenza.

Essa ha per oggetto l'organizzazione, la gestione e la prestazione di servizi strumentali e di supporto alle attività del Comune di Afragola suddivise in n. 4 (quattro aree) ovvero: 1. Area Finanziaria; 2. Area Tecnica; 3. Area Informatica; 4. Area Amministrativa.

Nella società Afragol@Net Srl Unipersonale, il Comune di Afragola ha una partecipazione azionaria pari al 100% del capitale sociale. Risulta approvato il bilancio di esercizio 2021.

RITENUTO, conseguentemente, definire – come di seguito configurato – l’elenco delle società incluse nel **gruppo di amministrazione pubblica** ed approvare la ricognizione dei suddetti Elenchi, così definiti:

Elenco 1 - “Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) del Comune di Afragola”

Denominazione	Tipologia Ente	Partecipata (P) Controllata (C)	Tipologia Partecipazione	% Partecipazione	GAP - si/no
AFRAGOL@NET SRL UNIPERSONALE	S.R.L. UNIPERSONALE	P	DIRETTA	100	SI
CITTÀ DEL FARE S.C.P.A.	SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI IN LIQUIDAZIONE	P	DIRETTA	15,83	SI
AZIENDA CONSORTILE DEI SERVIZI SOCIALI N 19 ACCC	CONSORZIO	P	DIRETTA	45	SI

Elenco 2 - Enti e Società componenti il Gruppo del Comune di Afragola oggetto del consolidamento nel Bilancio Consolidato 2021:

Denominazione	% Part.ne	Categoria	Cons.to SI/NO	Motivazione
Afragol@net SRL UNIPERSONALE	100	S.R.L. UNIPERSONALE	SI	I PARAMETRI DI RIFERIMENTO HANNO UN'INCIDENZA INFERIORE AL 3%. - PARTECIPAZIONE TOTALITARIA
CITTÀ DEL FARE S.C.P.A.	15,83	SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI IN LIQUIDAZIONE	NO	I PARAMETRI DI RIFERIMENTO HANNO UN'INCIDENZA INFERIORE AL 3%. -
AZIENDA CONSORTILE DEI SERVIZI SOCIALI N 19 ACCC	45	CONSORZIO	NO	I PARAMETRI DI RIFERIMENTO HANNO UN'INCIDENZA INFERIORE AL 3%. - ENTE STRUMENTALE

RITENUTO, altresì, definire il **Perimetro di Consolidamento** ai fini della predisposizione del **Bilancio Consolidato riferito all’esercizio 2021**: Società Afragol@net s.r.l. Unipersonale, presenta una incidenza **inferiore al 3%** rispetto alle posizioni parametriche del Comune di Afragola così come configurate al successivo riquadro. Pur tuttavia la stessa rientra nel perimetro di consolidamento, in quanto **società a totale partecipazione pubblica**; la S.C.p.A ‘Città del Fare’ (società in liquidazione), non rientra nel perimetro di consolidamento in quanto presenta per tutti e tre parametri di riferimento una incidenza inferiore al 3% ed il Comune di Afragola ha una partecipazione pari al 15,83%; l’Azienda Consortile dei Servizi Sociali n 19 ACCC quale ente strumentale non rientra nel perimetro di consolidamento in quanto presenta per tutti e tre parametri di riferimento una incidenza inferiore al 3% ed il Comune di Afragola ha una partecipazione pari al 45%.

Non si tratta di una società partecipata ma di «ente pubblico economico» strumentale, con autonomia imprenditoriale e, come tutti gli enti economici, con copertura dei costi corrispondente alla remunerazione dei fattori della produzione impiegati.

Diversamente da quanto previsto per le società partecipate, l'Azienda Speciale non è sottoposta ad alcun obbligo di razionalizzazione discendente da parametri dimensionali, di fatturato o di risultato, così come dettati dal D.Lgs. 175/2016.

Difatti la normativa di riferimento propria delle Aziende Speciali è il D.Lgs. 267/2000 (TUEL).

L'azienda speciale è istituzionalmente dipendente dall'Ente locale ed è con esso legata da stretti vincoli – relativi alla formazione degli organi, agli indirizzi, ai controlli e alla vigilanza – al punto da costituire elemento del sistema amministrativo facente capo all'ente territoriale.

Più specificamente, l'attribuzione della personalità giuridica, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 267/2000, rende l'Azienda Speciale un soggetto a sé stante rispetto all'Ente locale di riferimento che l'ha costituita, e non trasforma l'azienda speciale in un soggetto privato, ma la configura solo come nuovo centro di imputazione di rapporti giuridici, distinto dal Comune e con propria autonomia decisionale.

PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO ALLA DATA DEL 31/12/2021:

Denominazione	% Partecipazione	Patrimonio netto	Attivo patrimoniale	Ricavi caratteristici
PARAMETRO DI RIFERIMENTO COMUNE DI AFRAGOLA		159.633.982,02	316.647.263,17	58.923.119,80
Afragol@net SRL UNIPERSONALE	100	210.433	846.528	948.542
CITTÀ DEL FARE S.C.P.A. IN LIQUIDAZIONE	15,83	555.087	4.949.813	107.490
AZIENDA CONSORTILE DEI SERVIZI SOCIALI N 19 ACCC	45	7.737.236,17	8.169.685,57	8.223.565,67

Ritenuto, pertanto definire il Perimetro di consolidamento ai fini della predisposizione del Bilancio consolidato riferito all'esercizio finanziario 2021 sulla scorta delle seguenti posizioni parametrali:

Denominazione	% Partecipazione	Tipo di partecipazione	Consolidamento sì/no	Considerazioni di Rilevanza
Afragol@net SRL UNIPERSONALE	100	SOCIETÀ A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA	SI	I PARAMETRI DI RIFERIMENTO HANNO UN'INCIDENZA INFERIORE AL 3%. IL BILANCIO VIENE COMUNQUE CONSOLIDATO, IN QUANTO L'ENTE HA UNA PARTECIPAZIONE TOTALITARIA.
CITTÀ DEL FARE S.C.P.A. IN LIQUIDAZIONE	15,83	SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI IN LIQUIDAZIONE	NO	I PARAMETRI DI RIFERIMENTO HANNO UN'INCIDENZA INFERIORE AL 3%.
AZIENDA CONSORTILE DEI SERVIZI SOCIALI N 19 ACCC	45	CONSORZIO	NO	I PARAMETRI DI RIFERIMENTO HANNO UN'INCIDENZA INFERIORE AL 3%. ENTE STRUMENTALE

VALUTATO, altresì, che ai sensi della vigente normativa e del significato sostanziale attribuito al bilancio consolidato, in base ai criteri stabili dalla Legge e dal principio 4/4 sopra indicati ed alle soglie di irrilevanza economica o percentuale, nonché atteso che sono stati posti in essere atti deliberativi dello scioglimento della Città del Fare S.c.p.a, e che l'Azienda è ente strumentale con autonomia imprenditoriale e, come tutti gli enti economici, con copertura dei costi corrispondente alla remunerazione dei fattori della produzione impiegati;

che per i Consorzi su indicati, il legislatore è intervenuto in più occasioni a limitare l'uso di tali istituti da parte degli enti locali e soprattutto che, nel caso di specie sia per quanto riguarda il Consorzio S.O.L.E. "Sviluppo Occupazione Legalità Economica" di cui alla lettera a) ed il Consorzio intercomunale per i servizi socio-sanitari (in sigla C.I.S.S.), di cui alla lettera b), si tratta di *consorzi di funzioni* ove in particolar modo per il consorzio C.I.S.S, non è stata completata l'adesione;

che per il Consorzio ATO 2 Campania di cui alla lettera c), si tratta, invece, di un consorzio ove l'ente comunale vi partecipa in forza di legge;

PRESO ATTO CHE

per detti Consorzi vi è una difficoltà di reperire notizie a riguardo nonchè vi sono contenziosi pendenti, e manca la formale e documentale contezza della partecipazione, adesione del Comune di Afragola.

La loro indicazione nel presente atto, si giustifica solo ai fini di una mera cognizione generale dei rapporti tra l'ente e gli stessi Consorzi.

Pertanto sono fuori il perimetro di consolidamento e non fanno parte del gruppo comunale di Afragola le seguenti società/enti:

1. Città del Fare S.c.p.a;

2. il Consorzio S.O.L.E. "Sviluppo Occupazione Legalità Economica";

3. il Consorzio intercomunale per i servizi socio-sanitari (in sigla C.I.S.S.);

4. il Consorzio ATO 2 Campania;

5. Azienda Consortile dei Servizi Sociali n 19 ACCC.

RILEVATO che il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato n. 4/4) al Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, paragrafo 3.2, prevede che l'amministrazione pubblica capogruppo: a) comunica agli enti, alle aziende e alle società comprese nell'elenco dei componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato che saranno comprese nel proprio bilancio consolidato del prossimo esercizio; b) trasmette a ciascuno di tali enti l'elenco degli enti compresi nel consolidato (elenco di cui al punto 2 del paragrafo precedente); c) impartisce le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato;

RILEVATO quindi di aver impartito alle società/enti inclusi nell'elenco dei componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato per il 2021 le

seguenti direttive, e di aver richiesto alle stesse di adeguare i rispettivi bilanci se non in contrasto con la disciplina civilistica:

- trasmissione dei bilanci di esercizio (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa) nonché delle informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo necessarie all'elaborazione del bilancio consolidato (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti del gruppo) entro il termine utile per la predisposizione del Bilancio Consolidato 2021;
- adeguamento dei rispettivi bilanci in tempi brevi in modo da consentire la conclusione dei lavori di consolidamento per le scadenze previste dalla normativa vigente;

RITENUTO che nel caso le società/enti non si adeguino alle direttive suindicate, se ne darà giustificazione nella nota integrativa;

Visti

- Lo Statuto del Comune di Afragola;
- il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato n. 4/4);

Sentito il Sindaco.

Il Dirigente Finanziario
Dott. Marco Chiauuzzi

IL SINDACO

Ritenuto opportuno approvare la relazione istruttoria che precede a firma del Dirigente del Settore Finanziario;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell'art. 49, c. 1, e 147 - bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE

Per le motivazioni espresse e che qui si intendono integralmente riportate, quanto segue.

1. **DI APPROVARE**, sulla base della ricognizione illustrata in premessa ed effettuata applicando i criteri di cui all'allegato 4/4 del D.Lgs 118/2011, l'aggiornamento dei seguenti elenchi:

Elenco 1 - "Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) del Comune di Afragola"

Denominazione	Tipologia Ente	Partecipata (P) Controllata (C)	Tipologia Partecipazione	% Partecipazione	GAP - si/no
AFRAGOL@NET SRL UNIPERSONALE	S.R.L. UNIPERSONALE	P	DIRETTA	100	SI
CITTÀ DEL FARE S.C.P.A.	S.P.A IN LIQUIDAZIONE	P	DIRETTA	15,83	SI
AZIENDA CONSORTILE DEI SERVIZI SOCIALI N 19 ACCC	CONSORZIO	P	DIRETTA	45	SI

Elenco 2 - Enti e Società componenti il Gruppo del Comune di Afragola oggetto del consolidamento nel Bilancio Consolidato 2021:

Denominazione	% Part.ne	Categoria	Cons.to SI/NO	Motivazione
Afragol@net SRL UNIPERSONALE	100	S.R.L. UNIPERSONALE	SI	I PARAMETRI DI RIFERIMENTO HANNO UN'INCIDENZA INFERIORE AL 3%. IL BILANCIO VIENE COMUNQUE CONSOLIDATO, IN QUANTO L'ENTE HA UNA PARTECIPAZIONE TOTALITARIA.
CITTÀ DEL FARE S.C.P.A.	15,83	SOCIETÀ' CONSORTILE PER AZIONI IN LIQUIDAZIONE	NO	I PARAMETRI DI RIFERIMENTO HANNO UN'INCIDENZA INFERIORE AL 3%.
AZIENDA CONSORTILE DEI SERVIZI SOCIALI N 19 ACCC	45	CONSORZIO	NO	I PARAMETRI DI RIFERIMENTO HANNO UN'INCIDENZA INFERIORE AL 3%. ENTE STRUMENTALE

- 2. DI DARE ATTO** che il Dirigente del Settore Finanziario provvederà all'adozione dei conseguenti atti attuativi;
- 3. DI INDIVIDUARE** come da elenco riportato in premessa le società , il perimetro e l'ambito di consolidamento da applicarsi per il Bilancio consolidato 2021, in base ed in conseguenza della ricognizione realizzata sulla base dei criteri definiti nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 del Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (ELENCO 2);
- 4. DI TRASMETTERE** il presente provvedimento all'Organo di revisione per opportuna conoscenza nonché agli organismi di cui all'elenco 2;
- 5. DI DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione trasparenza del sito istituzionale;
- 6. DI ATTENDERE** la relazione dell'Avvocatura sull'esito delle vertenze e sulla verifica dell'esistenza delle convenzioni con il Consorzio S.O.L.E. "Sviluppo Occupazione Legalità Economica" ed il Consorzio intercomunale per i servizi socio-sanitari (in sigla C.I.S.S.), al fine della perimetrazione e per le successive determinazioni;
- 7. DI DICHIARARE**, stante l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs 267 del 18/08/2000.

Il Sindaco
Prof. Antonio Pannone

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

Che in merito all'oggetto, sono pervenute la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione a firma del Dirigente del Settore Finanziario, Dott. Marco Chiauuzzi e del Sindaco;

Che la stessa risulta annotata al numero interno 135/2022 del Registro delle proposte della Giunta Comunale;

Visti i pareri favorevoli, espressi dai Dirigenti di settore sulla proposta di deliberazioni in ordine alla regolarità tecnica e contabile come previsto dall'art.49, comma 1 e 147 - bis, comma 1 del D.lgs. 267/2000;

Con voti unanimi, resi ed espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. **DI APPROVARE**, sulla base della ricognizione illustrata in premessa ed effettuata applicando i criteri di cui all'allegato 4/4 del D.Lgs 118/2011, l'aggiornamento dei seguenti elenchi:

Elenco 1 - "Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) del Comune di Afragola"

Denominazione	Tipologia Ente	Partecipata (P) Controllata (C)	Tipologia Partecipazione	% Partecipazione	GAP - si/no
AFRAGOL@NET SRL UNIPERSONALE	S.R.L UNIPERSONALE	P	DIRETTA	100	SI
CITTÀ DEL FARE S.C.P.A.	SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI IN LIQUIDAZIONE	P	DIRETTA	15,83	SI
AZIENDA CONSORTILE DEI SERVIZI SOCIALI N 19 ACCC	CONSORZIO	P	DIRETTA	45	SI

Elenco 2 - Enti e Società componenti il Gruppo del Comune di Afragola oggetto del consolidamento nel Bilancio Consolidato 2021:

Denominazione	% Part.ne	Categoria	Cons.to SI/NO	Motivazione
Afragol@net SRL UNIPERSONALE	100	S.R.L UNIPERSONALE	SI	I PARAMETRI DI RIFERIMENTO HANNO UN'INCIDENZA INFERIORE AL 3%. IL BILANCIO VIENE COMUNQUE CONSOLIDATO, IN QUANTO L'ENTE HA UNA PARTECIPAZIONE TOTALITARIA.
CITTÀ DEL FARE S.C.P.A.	15,83	SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI IN	NO	I PARAMETRI DI RIFERIMENTO HANNO UN'INCIDENZA INFERIORE AL 3%

		LIQUIDAZIONE		
AZIENDA CONSORTILE DEI SERVIZI SOCIALI N 19 ACCC	45	CONSORZIO	SI	I PARAMETRI DI RIFERIMENTO HANNO UN'INCIDENZA INFERIORE AL 3% ENTE STRUMENTALE

2. DI DARE ATTO che il Dirigente del Settore Finanziario provvederà all'adozione dei conseguenti atti attuativi.

3. DI INDIVIDUARE, come da elenco riportato in premessa le società, il perimetro e l'ambito di consolidamento da applicarsi per il Bilancio consolidato 2021, in base ed in conseguenza della ricognizione realizzata sulla base dei criteri definiti nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 del Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (ELENCO 2)

4. DI TRASMETTERE il presente provvedimento all'Organo di revisione per opportuna conoscenza nonché agli organismi di cui all'elenco 2.

5. DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione trasparenza del sito istituzionale.

6. DI ATTENDERE la relazione dell'Avvocatura sull'esito delle vertenze e sulla verifica dell'esistenza delle convenzioni con il Consorzio S.O.L.E. "Sviluppo Occupazione Legalità Economica" ed il Consorzio intercomunale per i servizi socio-sanitari (in sigla C.I.S.S.), al fine della perimetrazione e per le successive determinazioni;

7. DI DICHIARARE, stante l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs 267 del 18/08/2000.





Comune di Afragola

Città metropolitana di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO - INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEL "GRUPPO COMUNE DI AFRAGOLA" - PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO ANNO 2021.

Il Dirigente del SETTORE FINANZIARIO a norma degli art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
- attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario

Note:

Afragola, 27/10/2022



Comune di Afragola

Città metropolitana di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO - INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEL "GRUPPO COMUNE DI AFRAGOLA" - PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO ANNO 2021.

Il Dirigente del SETTORE FINANZIARIO a norma degli art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- in ordine alla regolarità contabile, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- attesta, altresì, che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario in relazione al presente atto

Note:

Afragola, 27/10/2022

Letto, confermato e sottoscritto.

Sindaco
ANTONIO PANNONE

Segretario Generale
MARIO NUNZIO ANASTASIO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del D.Lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Afragola, 15/11/2022

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 11/11/2022, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000).

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____
attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 105/2022 è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. N° 82/2005.

Afragola, lì _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

